

CANTIERA
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
(VI)

OGGETTO: Interpello n. 907/65/2017
Articolo 11, comma 1, lett.a), legge 27 luglio 2000, n.212
Codice Fiscale [REDACTED]
Istanza presentata il 06/02/2017

Con l'interpello specificato in oggetto è stato esposto il seguente

QUESITO

La presente istanza di interpello ha a oggetto il trattamento tributario, ai fini delle imposte sui redditi, di somme riconosciute a titolo di "accordo transattivo".

A tale riguardo vengono fornite le seguenti informazioni:

- molti contribuenti (incluso l'istante) avevano negli anni scorsi acquistato quote di società bancarie cooperative (Banca Popolare di Vicenza e Veneto Banca);
- tali quote sono state nel corso del 2015 - 2016 svalutate da un massimo di 62,5 euro per quota fino agli attuali 0,10 euro per quota;
- contemporaneamente la ragione sociale dei due istituti è stata modificata da "società cooperativa per azioni" a "società per azioni";
- molti soci si trovano nella posizione di aver effettuato l'affrancamento a norma

del D.L. n. 201 del 2011, quando le quote avevano già raggiunto il valore massimo;

- a partire dal 9 Gennaio 2017, i due istituti stanno proponendo ai soci un accordo transattivo al fine di ridurre la possibile "litigation", corrispondendo una somma per azione pari al 15 per cento circa del valore originario dell'azione (es. 9 euro / azione per BPVI);

- alla data di presentazione dell'istanza non era possibile sapere con quale causale sarebbe stato effettuato il bonifico per la liquidazione delle somme concordate in sede di accordo transattivo.

Ciò premesso, "al fine anche di valutare la convenienza se aderire o meno alla proposta transattiva dell'istituto", l'istante chiede:

- se gli importi liquidati a titolo transattivo siano passibili di essere soggetti a imposizione fiscale, e in quale misura;

- se i soci persone fisiche, che hanno già effettuato l'affrancamento delle azioni ex D.L. n. 201 del 2011, abbiano la possibilità di recuperare tramite detrazione IRPEF le minusvalenze generate dalla svalutazione delle azioni BPVI e Veneto Banca.

SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE

Il contribuente istante ritiene applicabile alla fattispecie la seguente soluzione:

- se nella causale dell'importo liquidato gli istituti specificassero che si tratta di "indennizzo" o di "risarcimento", tali importi dovrebbero ritenersi esenti da tassazione ex articolo 6, comma 2, del TUIR (in quanto riconoscimento del danno emergente);

- se invece, al fine di non ammettere alcuna responsabilità in merito alle perdite subite dai soci, gli istituti non specificassero una esplicita causale, questi importi sarebbero soggetti a tassazione ordinaria quale reddito da capitale.

PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

Il contribuente ha presentato interpello affermando che "molti contribuenti", lui incluso, avevano acquistato "negli anni scorsi" quote di società cooperative (Banca Popolare di Vicenza e Veneto Banca).

Al riguardo ha precisato che nel biennio 2015 / 2016 tali quote sono state fortemente svalutate, e che i due Istituti bancari stavano proponendo ai soci un accordo transattivo, al fine di *"ridurre la possibile litigation"*. Per quanto riguarda la Banca Popolare di Vicenza (BPVI), l'accordo prevedeva la corresponsione di una somma forfettaria di 9 euro ad azione.

Ciò premesso, dal regolamento dell'offerta di transazione della BPVI, prodotto dall'istante, si osserva veniva proposta ai soci di tale Banca, *"a titolo transattivo e senza che da ciò possa essere desunto, neppure implicitamente, alcun suo riconoscimento di responsabilità"*, *"un indennizzo predeterminato, fisso, forfettario e onnicomprensivo"*.

La corresponsione dell'indennizzo è prevista *"a fronte della rinuncia dell'azionista ad agire contro la Banca, o altre società del Gruppo BPVI, o loro amministratori, sindaci, revisori o dipendenti, attuali o pregressi, per qualunque ragione o causa, in qualunque sede (sia civile che penale), in relazione a tutte le operazioni di acquisto o sottoscrizione di Azioni BPVI (ovvero di sottoscrizione di obbligazioni convertibili in Azioni BPVI emesse dalla Banca, o di loro conversione in azioni BPVI) nel tempo compiute dall'azionista, o al mancato loro disinvestimento"*.

Sulla base di tali risultanze, si ritiene che aderendo all'offerta l'istante riceverà da BPVI somme imponibili ai fini IRPEF come redditi diversi derivanti da "assunzioni di obblighi di fare, non fare o permettere" [articolo 67, comma 1, lettera l), TUIR].

Si precisa che il parere viene reso con esclusivo riguardo all'istante e al solo accordo transattivo eventualmente posto in essere dal medesimo con la BPVI sulla base della documentazione.

Per quanto riguarda il secondo quesito, l'istanza fa riferimento a "soci" che avrebbero effettuato l'affrancamento (riallineamento) delle partecipazioni ai sensi

dell'articolo 20 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 (convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214).

Si osserva tuttavia che è legittimato alla proposizione di interpello ordinario solamente il contribuente per un caso che lo interessi direttamente, oppure il soggetto che in base a legge è obbligato a porre in essere adempimenti tributari per conto del contribuente o è tenuto insieme o in suo luogo all'adempimento di obbligazioni tributarie (articolo 2, comma 1, D.Lgs. 24 settembre 2015, n. 156). Poiché, a quanto risulta, il contribuente istante non ha fatto ricorso alla procedura di riallineamento delle partecipazioni, non si ravvisa un proprio diretto interesse all'interpello e sul punto specifico l'istanza difetta del carattere di "personalità" (circolare n. 9/E del 1° aprile 2016, paragrafo 2.1.1).

**PER DELEGA DEL DIRETTORE REGIONALE
IL CAPO SETTORE**

ALFONSO ORABONA

(firmato digitalmente)